

## **PROTOCOLLO DI INTESA**

fra

la Città di Pinerolo

e

l'Ufficio scolastico provinciale di Torino

per lo sviluppo e il consolidamento di percorsi  
di alternanza scuola-lavoro

L'articolo 101, comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio - approvato con Dlgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 - dà la seguente definizione di museo: "una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio". Lo stesso articolo riporta la definizione di biblioteca: "una struttura permanente che raccoglie e conserva un sistema organizzato di libri, materiale e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio".

Inoltre, sempre l'art. 101 al comma 3, recita "Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletare un servizio pubblico.

L'articolo 6, comma 1 dello stesso Codice, inoltre, recita: "La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso" e il successivo articolo 112 attribuisce a Stato, Regioni e altri Enti pubblici territoriali il compito di assicurare la valorizzazione dei beni.

L'art. 119, infine, è specificatamente dedicato alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole e prevede, quale forma privilegiata per favorire la fruizione del patrimonio culturale, l'accordo interistituzionale tra i Ministeri coinvolti, le Regioni e gli altri Enti pubblici.

Coerentemente con tale premessa normativa, la Città di Pinerolo concepisce il presente protocollo come uno strumento finalizzato a estendere la fruizione del proprio patrimonio museale, bibliotecario, artistico e archeologico e a promuovere gli ambienti culturali come luoghi di formazione, all'interno delle proprie attività di valorizzazione del territorio.

In particolare la Città di Pinerolo è consapevole che una maggiore consapevolezza delle espressioni culturali può fornire un importante contributo alla formazione dell'identità personale e locale, all'educazione estetica e creativa delle nuove generazioni di cittadini, all'orientamento agli studi o al lavoro e allo sviluppo di atteggiamenti finalizzati al rispetto, alla tutela e alla promozione del patrimonio territoriale.

L'Ufficio scolastico provinciale di Torino ha compiti di supporto e di consulenza alle scuole, per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali e per la piena realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca delle istituzioni scolastiche.

Visto il Codice dei Beni culturali, approvato con decreto legislativo n. 42 del 22/01/04;

Vista la circolare del MPI n. 312/98 che, a seguito dell'accordo quadro tra i Ministeri per i Beni Culturali e Ambientali e il Ministero dell'Istruzione finalizzato ad attivare un Sistema nazionale di educazione al patrimonio culturale (siglato il 12.3.98) sottolinea l'opportunità che i Servizi Educativi del Museo e del territorio presso i Musei e le Soprintendenze e presso i Musei degli enti locali, eventualmente collegati in rete, progettino congiuntamente alle Istituzioni scolastiche percorsi formativi orientati alla conoscenza e all'uso responsabile del patrimonio culturale;

Visti gli artt. 1, 8 e 9 del DPR 275/99 secondo cui le istituzioni scolastiche provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti funzionali trasferiti agli enti locali ai sensi degli artt. 138 e 139 del Dlgs. 112/98 e che, singolarmente o consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengono conto del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali;

Vista la circolare MPI 2 ottobre 1996, n. 623 che fornisce un quadro generale di riferimento per l'organizzazione dei viaggi e delle visite di istruzione;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 che all'art. 18 definisce i tirocini formativi e di orientamento come momenti di alternanza tra studio e lavoro finalizzati a agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico;

Vista la direttiva MPI 6 agosto 1997 n. 487 che afferma che l'orientamento costituisce parte integrante dei curricoli di studio e che prevede che le scuole superiori realizzino specifiche attività volte a sostenere il processo di scelta degli studenti in funzione degli studi universitari, della qualificazione professionale o del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 che regola l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, finalizzata ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008 n. 22 secondo cui le istituzioni scolastiche realizzano iniziative di raccordo tra scuola e mondo delle professioni e del lavoro finalizzate al collegamento sistematico tra la formazione in aula con quella in laboratorio e in contesti di lavoro e ad agevolare la transizione verso il lavoro;

Vista la circolare MIUR 15 aprile 2009 n. 43 concernente le linee guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita;

Visti i DPR di riordino delle scuole secondarie Superiori, approvati in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri il 4 febbraio 2010, in cui si sottolinea il valore formativo di *stage* e alternanza scuola-lavoro, anche come modalità di svolgimento dei percorsi di studio;

Visto il DPR 9 aprile 1999 n. 156 che all'art. 2 stabilisce che tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, sono da considerare attività scolastiche ai fini della copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato.

Ritenuto utile, per i motivi sopra descritti, dai soggetti sotto indicati, sottoscrivere un protocollo d'intesa

FRA

la Città di Pinerolo

e

l'Ufficio scolastico provinciale di Torino

si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 - FINALITÀ**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Le attività di alternanza sono progettate, attuate, verificate e valutate sotto la responsabilità delle istituzioni scolastiche, sulla base di apposite convenzioni con l'ente ospitante, ai fini dell'accoglimento degli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

Le attività di alternanza sono finalizzate a collegare sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica, ad arricchire la formazione degli studenti con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro, a favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali, a realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la società civile e a correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Le visite di istruzione e in particolare le visite d'integrazione della preparazione di indirizzo sono finalizzate all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e ad un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi ed appaiono quindi coerenti a focalizzare aspetti tecnico-organizzativi delle istituzioni culturali o afferenti a manifestazioni culturali.

### **ART. 2 – OBIETTIVI**

Al fine di raggiungere le finalità di cui al precedente articolo 1, le parti si impegnano, congiuntamente, a:

- a. agevolare il raccordo tra scuole e le istituzioni culturali del territorio,
- b. rendere concretamente possibili le attività di alternanza scuola-lavoro destinate agli studenti delle scuole secondarie Superiori della Provincia di Torino,
- c. avvicinare gli studenti al mondo del lavoro facilitando le relazioni con le istituzioni culturali ed educative del territorio,
- d. coinvolgere le istituzioni culturali nel processo educativo-formativo degli studenti.

### **ART. 3 – AZIONI**

Le attività prevalenti si realizzeranno attraverso:

1. *stage* formativi presso la Città di Pinerolo - Settore Istruzione Informativo - Servizio Cultura e Servizio Biblioteche-Musei, previo accordo scritto con le istituzioni scolastiche,
2. visite di studio con l'obiettivo di approfondire alcuni aspetti della preparazione di indirizzo (amministrativi, gestionali, tecnico-scientifici, ecc) presso le istituzioni culturali,
3. partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti gli indirizzi di studio, previa predisposizione di un progetto formativo.

Le attività si realizzeranno previo accordo fra le istituzioni scolastiche e la Città di Pinerolo coinvolte o fra l'Ufficio scolastico provinciale e la Città di Pinerolo.

### **ART. 4 – IMPEGNI DELLE PARTI**

Gli Enti firmatari, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano a favorire lo sviluppo e l'attuazione dei progetti e dei programmi elaborati, offrendo, compatibilmente alle risorse disponibili, le competenze professionali, le strutture e i mezzi necessari.

La Città di Pinerolo si impegna a:

- a. collaborare all'attuazione del progetto formativo (finalità e modalità), di orientamento e alla valutazione finale,
- b. accogliere presso i propri uffici (Settore Istruzione Informativo - Servizio Cultura e Servizio Biblioteche-Musei) gli studenti segnalati dalle istituzioni scolastiche nei tempi e luoghi stabiliti dai singoli accordi, compatibilmente con la disponibilità di posti nel rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 3 lettera c) del DM 25 marzo 1998 n. 142.

L'Ufficio scolastico provinciale di Torino si impegna a:

- a. promuovere le iniziative di cui al presente protocollo presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie provinciali,
- b. diffondere il catalogo delle proposte formative alle scuole ed eventuale altro materiale coerente con il presente protocollo,
- c. fornire supporto tecnico alle scuole finalizzato alla messa a punto di accordi con l'ente ospitante per lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro,
- d. raccogliere osservazioni e proposte delle scuole in relazione alle attività di cui al presente protocollo,
- e. svolgere attività di sistema a supporto dell'alternanza scuola-lavoro;

### **ART. 5 - IMPEGNI COMUNI**

Le parti si impegnano a:

1. redigere annualmente un catalogo di proposte formative da offrire alle scuole,
2. organizzare annualmente almeno due incontri comuni (inizio e fine anno scolastico),
3. presentare congiuntamente le offerte formative entro settembre di ciascun anno,
4. verificare congiuntamente i risultati delle attività svolte,
5. comunicare le iniziative tramite stampa, sito Internet, *newsletter*, ecc.

## **ART. 6 – DURATA**

Il presente protocollo di intesa ha valore sperimentale per l'anno scolastico 2009/2010. Sarà rinnovato con apposito atto per i successivi due anni, sulla base della verifica congiunta dei risultati ottenuti dalle attività svolte. Le attività previste dall'articolo 5, commi II e III verranno, per l'anno scolastico 2009/2010, definite dalle parti in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'avvio del progetto ad anno scolastico inoltrato.

per  
la Città di Pinerolo

Il Sindaco  
(Paolo COVATO)

per  
l'Ufficio scolastico provinciale  
di Torino

Paolo Iennaco

prot. USP n. 3282  
del 10 marzo 2010